

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAERANO DI SAN MARCO

Via della Pace n.1 – 31031 Caerano di San Marco (TV)
C.F. 83005610262 – Codice Univoco UFP6OW– C.M. TVIC82100R – Tel. 0423-650095 – Fax 0423-650810
Sito – www.iccaerano.edu.it -- E-mail – tvic82100r@istruzione.it – Pec – tvic82100r@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO IN MATERIA DI DISCIPLINA DELL'USCITA DEGLI ALUNNI DA SCUOLA

Allegato al Regolamento di Istituto

Visto il D. Lgs. 165/2001;

Visto il D. Lgs. 297/1994, art. 10;

Visto il DPR 279/1999, artt. 3, 4, e 8;

Visto il vigente CCNL Comparto Scuola

Visti gli artt. 2047 e 2048 c.c., disciplinanti la responsabilità connessa alla vigilanza sui minori;

Visto l'art. 19 bis del D.L. 148/2017, convertito dalla L. 172/2017;

Considerata la necessità di procedere all'adozione di una regolamentazione interna di dettaglio in materia di disciplina dell'uscita da scuola degli alunni;

Acquisita la delibera di approvazione del Consiglio di Istituto n.53 del 06.07.2021 (ultima modifica)

È EMANATO

il presente Regolamento che stabilisce le norme di comportamento relative alle modalità di uscita degli alunni dai plessi dell'Istituto IC CAERANO SAN MARCO, norme che tutto il personale scolastico è tenuto a conoscere ed applicare, e che alunni e genitori sono tenuti a rispettare. Per la diffusione del presente Regolamento se ne dispone la pubblicizzazione mediante l'Albo on line dell'Istituzione scolastica e sul sito web della scuola.

Art. 1 - Uscita accompagnata degli alunni classi I, II e III e IV primaria e alunni di classe V primaria e secondaria di I grado **non autorizzati** all'uscita autonoma

1. Considerata l'età anagrafica e il livello di maturazione degli alunni di scuola primaria, non è consentita l'uscita autonoma degli alunni frequentanti tali classi

2. Tali alunni saranno affidati dai docenti ai genitori o a persone maggiorenni da entrambi i genitori delegate (nell'informativa di inizio anno) o al trasporto scolastico, sulla base di indicazioni date all'inizio dell'anno scolastico.

3. Nel caso eccezionale in cui i genitori o i delegati siano impossibilitati a prelevare l'alunno, i genitori, tramite libretto personale o telefono comunicano alla scuola la persona maggiorenne autorizzata al ritiro. Il personale, sentito eventualmente il dirigente scolastico, affida l'alunno alla persona indicata.

Art. 2 - Uscita autonoma

A partire dalla classe V della scuola primaria¹, compilando gli appositi moduli, il cui fac-simile è allegato al presente Regolamento,

1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro auto responsabilizzazione, **possono** autorizzare l'Istituto Comprensivo di Caerano San Marco a consentire l'uscita autonoma degli alunni di classe V primaria e della scuola secondaria di 1° grado dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni.

2. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

3. La legittimità dell'atto autorizzativo è subordinata alla sussistenza dei tre presupposti: a) l'età, b) l'autonomia del minore e c) un contesto specifico favorevole.

4. **Sono escluse** dall'autorizzazione le uscite anticipate, anche qualora essa siano state comunicate con nota scritta, e i rientri dalle uscite didattiche **oltre** le ore 18.00. In tali casi le famiglie dovranno sempre ritirare personalmente gli studenti e il personale dovrà vigilare affinché gli alunni siano presi in consegna da un adulto autorizzato (genitore o delegato).

5. Nel caso in cui la famiglia non presenti l'autorizzazione, la scuola, nel rispetto dell'obbligo di vigilanza connesso al proprio ruolo, potrà consentire l'uscita dei ragazzi solo in presenza di un genitore o delegato.

Art. 3 - Autorizzazione all'uscita autonoma e dichiarazione da parte dei genitori

1. L'autorizzazione all'uscita autonoma degli alunni deve essere sottoscritta da entrambi gli esercenti la potestà genitoriale, secondo un apposito modello fornito dalla Scuola prima dell'inizio dell'anno scolastico.

2. La medesima autorizzazione deve ritenersi resa anche al fine di usufruire in modo autonomo, da parte del minore, di un mezzo di locomozione proprio, compatibile con l'età minima prevista per il suo utilizzo, ed esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e nell'utilizzo del mezzo di locomozione stesso.

3. I genitori dichiarano di aver considerato attentamente:

a) l'età e il grado di autonomia del proprio figlio

- autonomia personale: capacità autonoma di gestirsi e di gestire il contesto ambientale, conoscenza dei corretti comportamenti e delle principali regole della circolazione stradale, utilizzo consapevole e pertinente delle regole e delle competenze acquisite, capacità di usare correttamente la bicicletta e altri mezzi di locomozione;
- atteggiamenti individuali: adeguata capacità di attenzione e concentrazione, affidabilità, senso di responsabilità, corretta applicazione delle competenze acquisite;
- caratteristiche caratteriali: eccessiva vivacità, aggressività, scarso senso del pericolo ed distrazione;

b) lo specifico contesto

- collocazione della scuola: posizione centrale/decentrata della scuola, tipologia dei percorsi scuola/casa;
- viabilità e traffico: tipo di viabilità (strade ad alta intensità di traffico), tipo di strade (statali/provinciali/comunali), aree e orari ad alta intensità di traffico, presenza di aree pedonali, zone di attraversamento protette, piste pedonali e ciclabili, traffico veicolare, potenzialità di assembramento, eventi o occasioni particolari (manifestazioni, ricorrenze, sagre, fiere, mercati, ecc.);
- residenza dell'alunno: distanza dell'abitazione dell'alunno, relazioni tra i fattori di viabilità e il traffico con il domicilio, percorsi scuola/casa, eventuale utilizzo della bicicletta o di altri mezzi di locomozione;
- controllo del territorio: presenza Polizia Locale, presenza adulti lungo il percorso,.

3. L'autorizzazione comprende una dichiarazione nella quale la famiglia attesta la conoscenza delle disposizioni e delle procedure attivate dalla scuola attraverso il presente regolamento, accetta e condivide tali disposizioni per quanto di competenza.

Art. 4 - Presa d'atto della scuola

1. La scuola adotta una "presa d'atto", priva di discrezionalità circa le scelte educative implicite nella scelta genitoriale e circoscritta alla verifica della non macroscopica irragionevolezza dell'autorizzazione.

2. Rientra nelle prerogative della scuola (che in quel momento è investita del dovere di protezione) rifiutare la presa d'atto laddove l'autorizzazione sia manifestamente sprovvista dei presupposti di legge (ad esempio, il genitore autorizza un bambino o un ragazzo che il personale scolastico reputa assolutamente immaturo e incapace di badare a sé stesso al rientro in autonomia esponendo a

rischio evidente la sua incolumità). Il Dirigente scolastico, in tal caso, prende atto di tale autorizzazione, ma, sentiti i docenti, può opporre motivato diniego alla presa d'atto in caso di manifesta e macroscopica irragionevolezza dell'autorizzazione presentata dai genitori.

3. L'autorizzazione all'uscita autonoma ha validità per tutto l'anno scolastico in corso e dovrà essere rinnovata prima dell'inizio del nuovo anno scolastico.

4. L'uscita autonoma giornaliera viene valutata dai docenti di classe e dai collaboratori scolastici. Se questi ritengono che **non sussistano le condizioni di normalità** atte a garantire un'efficace tutela (es. condizioni fisiche, psicologiche e/o comportamentali che richiedono forme di controllo intensificato o una particolare attenzione; condizioni di traffico eccezionale; ...) non consentiranno l'uscita autonoma degli alunni e provvederanno a informare le famiglie per la necessaria presenza a scuola di un genitore o di persona maggiorenne delegata. Sono esclusi da tali valutazioni tutti i fenomeni eccezionali, inconsueti e comunque non ricadenti in situazioni note e riconducibili alle normali capacità di previsione.

Art. 5 - Impegno dei genitori

1. I genitori si impegnano a:

✔controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del proprio figlio per evitare eventuali pericoli; ✔informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza dovessero modificarsi; ✔ritirare personalmente o tramite persona maggiorenne delegata il minore su richiesta della scuola nel caso dovessero insorgere problemi di sicurezza; ✔ricordare costantemente al minore la necessità di adottare comportamenti corretti e rispettosi del codice della strada, richiedendo un rigoroso rispetto delle seguenti istruzioni:

“quando esci dalla scuola per tornare a casa:

1. prima di attraversare strade, piazze o piazzali osserva attentamente se sopraggiungono veicoli, attraversa solo quando sei sicura/o della loro assenza e con rapidità;
2. attraversa sempre sulle strisce pedonali e rispetta i segnali degli agenti di Polizia Locale e dei semafori;
3. cammina sempre sul marciapiede; in mancanza del marciapiede cammina sul lato della strada alla tua sinistra e mantieniti sempre sul margine esterno; fai molta attenzione alle curve, dove non si può vedere cosa c'è oltre;
4. evita di farti distrarre dall'uso del cellulare;
5. evita di correre e giocare; tieni lo zaino e i tuoi oggetti in modo corretto; muoviti in modo tale da non colpire qualcuno o provocare danni; ugualmente fai attenzione agli zaini portati dai tuoi compagni, tieniti sempre a distanza di sicurezza;
6. fai bene attenzione a gradini, scalini, buche, ostacoli, ecc.;
7. non lasciarti distrarre; soprattutto non oltrepassare i limiti che circondano cantieri e luoghi di

lavorazione; non avvicinarti a case abbandonate o pericolanti, pozzi, mezzi o macchine in movimento, accumuli di materiali; non raccogliere oggetti che non conosci o di cui non sei sicura/o. Non arrampicarti su alberi, pali, muri, cancelli, ecc.;

8.se uno sconosciuto ti invita a seguirlo non lo fare; se ti trovi in difficoltà chiedi aiuto agli agenti di Polizia Locale, ai carabinieri/poliziotti o a un adulto;

9.se utilizzi la bici o altri mezzi di locomozione osserva scrupolosamente le regole stradali.

Art. 6 - Annullamento della presa d'atto

1. La presa d'atto può essere annullata in qualsiasi momento, con atto unilaterale motivato, da parte della Scuola, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto, anche sulla base di segnalazione ricevute.